

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 80.

Norme per la istituzione ed il funzionamento dei Consigli di Comprensorio.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

NORME GENERALI

Art. 1

In attuazione dei principi contenuti agli artt. 5 e 54 dello Statuto, il territorio regionale viene ripartito in comprensori, costituenti gli ambiti territoriali entro cui promuovere e sviluppare, in cooperazione con gli Enti locali:

- a) una politica di attuazione della programmazione regionale;
- b) un'azione di riequilibrio economico e territoriale;
- c) il riordino e la razionalizzazione dell'attività amministrativa regionale e locale;
- d) il processo di aggregazione fra enti locali anche in funzione dell'attribuzione della delega delle funzioni regionali;
- e) la partecipazione degli organismi democratici rappresentativi alle scelte politiche della Regione.

Art. 2

I Comprensori di cui all'articolo precedente sono individuati e delimitati negli allegati A e B che fanno parte integrante della presente legge.

I Comprensori possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, anche su iniziativa di uno degli enti locali interessati, al fine di assicurarne la rispondenza agli obiettivi della programmazione regionale.

Sulle proposte di cui al comma precedente il Consiglio regionale si pronuncia entro sei mesi dalla loro presentazione, previa consultazione degli enti interessati.

Nella fase di prima applicazione della presente legge, la delimitazione comprensoriale di cui al primo comma dell'art. 7, nel solo caso in cui siano stati nominati dagli enti interessati almeno i 3/4 dei rappresentanti previsti per ciascun Consiglio di Comprensorio.

Nel caso di mancato insediamento, la Provincia ne dà motivata notizia al Consiglio regionale, il quale provvede alla consultazione degli enti locali interessati, anche ai fini della modifica degli ambiti comprensoriali.

TITOLO I

Art. 3

In ogni Comprensorio è istituito un Consiglio di Comprensorio costituito da rappresentanti di comuni, comunità montane e province con le seguenti attribuzioni:

1. partecipare con proprie proposte ed indicazioni alla formazione del piano di sviluppo regionale e al piano regionale territoriale di coordinamento, promuovendo la partecipazione degli enti locali;
2. esprimere parere sui programmi regionali di settore relativi a particolari infrastrutture, ai servizi sociali, alle localizzazioni residenziali, industriali e commerciali;
3. redigere ed adottare i piani comprensoriali di cui al successivo articolo 15;
4. esercitare le funzioni in materia urbanistica secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 5;
5. promuovere strutture consortili e altre forme di aggregazione fra enti locali operanti in uno o più comprensori per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione o di quelle proprie attribuite dagli enti locali stessi ai fini della ottimale organizzazione e gestione dei servizi;
6. coordinare l'esercizio delle funzioni delegate in conformità ai criteri di cui al successivo articolo 4, nonché delle attività regionali svolte direttamente a livello comprensoriale;
7. esercitare quelle funzioni che verranno attribuite da successive leggi regionali.

Il Consiglio di Comprensorio ha sede presso il municipio di uno dei comuni inclusi nel Comprensorio medesimo, che sarà indicato con delibera del Consiglio di Comprensorio.

Art. 4

Il Consiglio di Comprensorio, ai fini del coordinamento di cui al precedente articolo 3 n. 6, deve essere consultato dalla Regione in sede di predisposizione delle singole leggi di delega.

I pareri espressi dal Consiglio di Comprensorio, a riguardo dei possibili destinatari delle deleghe, dovranno tener conto delle situazioni di fatto esistenti nel comprensorio, delle capacità operative degli enti, nonché delle strutture consortili esistenti.

Ai fini della corrispondenza dell'esercizio dell'attività delegata agli obiettivi programmatici regionali e comprensoriali, il Consiglio di Comprensorio collabora con la Giunta regionale per assicurare la corretta applicazione dei criteri direttivi stabiliti, ai sensi dell'articolo 55, primo comma, dello Statuto, dalle singole leggi regionali di delega.

I programmi e i rendiconti adottati dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali delegate sono trasmessi alla Regione e al Consiglio di Comprensorio che dovrà esprimere il proprio motivato parere in merito, formulando alla Giunta regionale eventuali proposte per il perfezionamento della politica delle deleghe.

Art. 5

Il Consiglio di Comprensorio esercita le seguenti funzioni in materia urbanistica:

1. l'approvazione dei piani regolatori particolareggiati e loro varianti;
2. la costituzione dei consorzi fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili, nei casi previsti dall'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
3. l'approvazione dei piani di zona di edilizia economica e popolare e loro varianti;
4. il rilascio dell'autorizzazione ai comuni interessati a formare i piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi e l'approvazione dei piani suddetti, ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
5. il rilascio dei nulla-osta all'autorizzazione di piani di lottizzazione;
6. la delimitazione dei centri edificati, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
7. l'esercizio dei poteri spettanti agli organi regionali, ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
8. l'ordine di sospensione dei lavori previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902;
9. la indicazione delle aree comprese nei piani di zona di edilizia economica e popolare sulle quali vanno localizzati gli interventi costruttivi, nel caso sia decorso il termine previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 27 giugno 1974, n. 247, ovvero la promozione della localizzazione dell'intervento in altro comune ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito con la legge sopraindicata.

La legge urbanistica regionale provvederà a disciplinare, in via definitiva, le competenze dei Consigli di Comprensorio, anche per quanto riguarda l'approvazione degli strumenti urbanistici generali.

Sino alla costituzione di eventuali organi tecnici consultivi del Comprensorio, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Consiglio di Comprensorio è tenuto ad acquisire i pareri tecnici degli organi previsti dalla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Art. 6

I componenti del Consiglio di Comprensorio sono nominati dai consigli comunali, provinciali e delle comunità montane, di norma nel proprio seno, secondo la seguente proporzione, assicurando la rappresentanza delle minoranze, in ragione di due terzi designati dalla maggioranza e di un terzo designato dalla minoranza:

- a) — comuni fino a 10.000 abitanti - 3 rappresentanti;
- comuni da 10.001 a 30.000 abitanti - 6 rappresentanti;
- comuni da 30.001 a 200.000 abitanti - 9 rappresentanti;
- comuni con oltre 200.000 abitanti - 15 rappresentanti;

b) — province - 6 rappresentanti;

c) — comunità montane - 6 rappresentanti.

Nel caso di Comprensori interprovinciali o interessanti due o più comunità montane, fermo restando il numero complessivo di 6 rappresentanti, ogni singola provincia o comunità montana sarà rappresentata in proporzione alla propria popolazione residente nel Comprensorio. Rimane, in ogni caso, garantita la presenza di almeno 1 rappresentante per provincia o comunità montana.

Nel caso di coincidenza del Comprensorio col territorio di una comunità montana, le funzioni del Consiglio di Comprensorio sono svolte dalla comunità montana, assicurando la consultazione della provincia o delle province interessate.

Art. 7

La provincia promuove la nomina, da parte delle competenti assemblee degli enti locali, dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio di Comprensorio, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale.

La provincia insedia il Consiglio di Comprensorio.

Ove si tratti di Comprensori interprovinciali le funzioni di cui ai commi precedenti sono svolte dalla provincia nel cui territorio insiste il maggior numero di comuni del Comprensorio.

Art. 8

Il Consiglio del Comprensorio elegge come primo atto, a maggioranza assoluta, un Presidente, e, con voto limitato, una Giunta composta da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri.

Il Presidente rappresenta il Consiglio di Comprensorio a tutti gli effetti; convoca e presiede il Consiglio del Comprensorio e la Giunta e ne coordina l'attività. Il Presidente nomina fra i componenti della Giunta un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

La Giunta coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, fissa gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio del Comprensorio e predispone gli atti da sottoporre al Consiglio medesimo.

Gli organi di cui ai commi precedenti hanno carattere provvisorio e rimangono in carica fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10.

Il Presidente ed i componenti della Giunta di cui al presente articolo non possono essere né Presidente di Provincia o Assessore Provinciale, né Sindaco, né Presidente di Comunità montana.

Art. 9

Il Consiglio di Comprensorio per lo svolgimento delle sue attività deve avvalersi di personale assegnato dalla Regione, o, di intesa con la Giunta regionale, di personale comandato dagli enti locali interessati.

Tale personale dipende funzionalmente dal Consiglio di Comprensorio.

Il Consiglio di Comprensorio potrà altresì avvalersi degli uffici della Regione e degli enti locali del Comprensorio, nella misura e con le forme che verranno di volta in volta stabilite.

Il Consiglio di Comprensorio infine ha la facoltà di attribuire incarichi professionali a tempo determinato per la

predisposizione dei progetti dei piani comprensoriali e di studi inerenti il territorio.

Art. 10

Entro 90 giorni dall'insediamento, ciascun Consiglio di Comprensorio adotterà, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento con il quale saranno, tra l'altro, stabiliti:

1. la sede del Consiglio di Comprensorio;
2. la composizione della Giunta, determinandone il numero dei componenti da un minimo di cinque ad un massimo di undici, compreso il Presidente;
3. il modo di elezione della Giunta anche al fine di assicurare la presenza della minoranza;
4. le competenze ed il funzionamento degli organi;
5. le modalità di consultazione degli enti e degli organismi interessati in armonia con i principi stabiliti dalla legge regionale 19 aprile 1974, n. 25;
6. le modalità di informazione ai cittadini.

Il regolamento di cui al comma precedente è approvato, entro 60 giorni dal suo ricevimento, dal Presidente della Giunta su conforme parere del Consiglio regionale.

L'esercizio delle funzioni del Consiglio di Comprensorio decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11

Ove nel Comprensorio siano già costituiti consorzi polivalenti o associazioni di comuni aventi compiti di programmazione economica e territoriale, cui partecipi la maggioranza dei comuni del Comprensorio e che rappresenti almeno i 3/4 della popolazione, le funzioni di Consiglio di Comprensorio sono attribuite ai medesimi consorzi o associazioni, a condizione che gli stessi adeguino il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Nel caso previsto dal presente articolo si applicano i comma secondo e terzo dell'articolo 10.

Art. 12

Le spese di primo impianto dei Consigli di Comprensorio sono a carico della Regione nella seguente misura:

1. L. 4.000.000 per i Comprensori fino a 80.000 abitanti;
2. L. 6.000.000 per i Comprensori fino a 150.000 abitanti;
3. L. 8.000.000 per i Comprensori oltre i 150.000 abitanti.

Le spese per il funzionamento dei Consigli di Comprensorio sono a carico della Regione nella misura di Lire 3.000.000 annue ciascuno.

Per la predisposizione e lo studio dei piani comprensoriali sarà provveduto con appositi provvedimenti del Consiglio regionale.

Gli enti locali interessati possono contribuire alle spese con particolare riguardo a quelle per la predisposizione dei piani comprensoriali.

Per la gestione dei fondi assegnati per il suo funzionamento il Consiglio di Comprensorio è tenuto esclusivamente alla presentazione alla Giunta regionale di un rendiconto annuale.

TITOLO II

La programmazione comprensoriale

Art. 13

Il piano di sviluppo economico regionale, il piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, la relazione di cui all'articolo 59 dello Statuto, il bilancio di previsione e i relativi documenti di cui all'articolo 60 dello stesso Statuto si articolano, per quanto compatibile, su base comprensoriale.

Nel processo di formazione della programmazione regionale nonché dei piani e degli atti previsti nel comma precedente, la consultazione dei Consigli di Comprensorio è resa obbligatoria.

Il Consiglio di Comprensorio è tenuto a riferire annualmente alla Giunta regionale sull'attuazione della politica di programmazione regionale nell'ambito comprensoriale.

Art. 14

La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 5 e 6 predisponendo annualmente i relativi criteri direttivi, le condizioni e le modalità di esercizio.

In caso di inerzia o di violazione dei criteri di cui al comma precedente da parte del Consiglio di Comprensorio nello svolgimento delle attribuzioni conferite dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale provvede a fissare un termine non inferiore a 60 giorni per gli adempimenti previsti.

Decorso detto termine e perdurando l'inerzia o la violazione, la Giunta regionale provvede direttamente, disponendo eventualmente, sentiti gli enti locali interessati, lo scioglimento del Consiglio del Comprensorio stesso.

Art. 15

Ogni Comprensorio deve dotarsi del piano comprensoriale.

Il piano comprensoriale comprende:

- a) una relazione programmatica che stabilisce gli indirizzi economici e sociali del Comprensorio;
- b) un piano urbanistico concernente la totalità del territorio comprensoriale, redatto secondo le indicazioni della legge urbanistica regionale.

Il piano comprensoriale è redatto secondo le indicazioni del piano di sviluppo economico regionale e del piano territoriale di coordinamento, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, assicurata la consultazione degli enti ed organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali del Comprensorio. Il piano comprensoriale deve essere adottato a maggioranza assoluta dei componenti entro un anno dall'approvazione dei suddetti piani regionali, previa consultazione degli enti locali del Comprensorio.

I piani comprensoriali di settore redatti in ciascun Comprensorio in base a specifiche leggi regionali devono uniformarsi alle indicazioni del piano comprensoriale.

La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia urbanistica prevista all'articolo 5, sarà determinata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 16

Nel caso previsto all'ultimo comma dell'articolo 6, il piano comprensoriale coincide con il piano di sviluppo della comunità montana previsto dall'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, ed è regolato dalle norme previste nella stessa legge.

Qualora il territorio di una comunità montana sia incluso in un Comprensorio, il piano comprensoriale dovrà uniformarsi al piano della comunità montana per la parte corrispondente al territorio di quest'ultima.

In tale caso la comunità montana partecipa, mediante la formulazione di propri orientamenti e prendendo diretta parte ai lavori di progettazione, all'elaborazione dei piani comprensoriali.

Le norme contenute al comma secondo e terzo del presente articolo, si applicano anche al piano comprensoriale di cui all'articolo 11 della legge regionale 8 settembre 1974, n. 49.

Art. 17

Le forme di pubblicazione del piano comprensoriale al fine di consentire osservazioni dei comuni, degli enti pubblici, delle associazioni e dei privati saranno stabilite con legge regionale.

Il Consiglio decide su tutte le osservazioni con unico provvedimento e lo trasmette alla Regione.

Il piano comprensoriale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 18**Norma finanziaria**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1975, in complessive L. 402.000.000, di cui L. 246.000.000 per spese di primo impianto ed organizzazione e L. 156.000.000 per spese di funzionamento si fa fronte mediante:

- a) utilizzazione del fondo di L. 70.000.000 all'uopo accantonato al cap. 5300 - partita « istituzioni comprensoriali a base associativa », del bilancio di previsione della spesa del 1975;
- b) prelievo di L. 140.000.000 dallo stesso cap. 5300 alla partita « Assistenza tecnico-commerciale alle piccole industrie »;
- c) prelievo di L. 192.000.000 dal cap. 6700 del bilancio di previsione della spesa 1975 che presenta sufficiente capienza.

Nel bilancio di previsione della spesa, esercizio 1975, sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli:

- cap. 5011 così denominato « Contributi una tantum per le spese di primo impianto ed organizzazione dei Consigli di Comprensorio » con lo stanziamento di Lire 246.000.000;
- cap. 5010 così denominato « Spese per il funzionamento dei Consigli di Comprensorio » con lo stanziamento di L. 156.000.000.

Per gli esercizi successivi le spese di funzionamento determinate in L. 156.000.000 annue faranno carico sui corrispondenti capitoli dei relativi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 giugno 1975

Tomelleri

ALLEGATO « A »

di cui all'art. 2 della legge « Norme per la istituzione ed il funzionamento dei Consigli di Comprensorio »

Comprensorio n. 1 - Comelico

Comuni del Comprensorio:

- Comelico Superiore
- Danta
- S. Nicolò Comelico
- S. Pietro di Cadore
- S. Stefano di Cadore
- Sappada

Comprensorio n. 2 - Cadore

Comuni del Comprensorio:

- Auronzo di Cadore
- Calalzo di Cadore
- Domegge di Cadore
- Lorenzago di Cadore
- Lozzo di Cadore
- Pieve di Cadore
- Vigo di Cadore

Comprensorio n. 3 - Valle del Boite

Comuni del Comprensorio:

- Borca di Cadore
- Cibiana di Cadore
- Cortina d'Ampezzo
- S. Vito di Cadore
- Valle di Cadore
- Vodo di Cadore

Comprensorio n. 4 - Agordino

Comuni del Comprensorio:

- Agordo
- Alleghe
- Canale d'Agordo
- Cencenighe Agordino
- Colle Santa Lucia
- Falcade
- Gosaldo
- La Valle Agordina
- Livinallongo del Col di Lana
- Rivamonte Agordino
- Rocca Pietore
- San Tomaso Agordino
- Selva di Cadore

- Taibon Agordino
- Vallada Agordina
- Voltago Agordino

Comprensorio n. 5 - Zoldano

Comuni del Comprensorio:

- Castello Lavazzo
- Forno di Zoldo
- Longarone
- Ospitale di Cadore
- Perarolo
- Soverzene
- Zoldo Alto
- Zoppé di Cadore

Comprensorio n. 6 - Alpago

Comuni del Comprensorio:

- Chies d'Alpago
- Farra d'Alpago
- Pieve d'Alpago
- Puos d'Alpago
- Tambre

Comprensorio n. 7 - Bellunese

Comuni del Comprensorio:

- Belluno
- Lentiai
- Limana
- Mel
- Ponte nelle Alpi
- Sedico
- Sospirolo
- Trichiana

Comprensorio n. 8 - Feltrino

Comuni del Comprensorio:

- Alano di Piave
- Arsié
- Cesio Maggiore
- Feltre
- Fonzaso
- Lamon
- Pedavena
- Quero
- S. Gregorio nelle Alpi
- S. Giustina
- Seren del Grappa
- Sovramonte
- Vas

Comprensorio n. 9 - Vittorio Veneto

Comuni del Comprensorio:

- Cappella Maggiore
- Cison di Valmarino

- Colle Umberto
- Cordignano
- Fregona
- Revine Lago
- Sarmede
- Tarzo
- Vittorio Veneto

Comprensorio n. 10 - Quartiere del Piave

Comuni del Comprensorio:

- Farra di Soligo
- Follina
- Miane
- Moriago della Battaglia
- Pieve di Soligo
- Refrontolo
- Segusino
- Sernaglia della Battaglia
- Valdobbiadene
- Vidor

Comprensorio n. 11 - Altopiano di Asiago

Comuni del Comprensorio:

- Asiago
- Conco
- Enego
- Foza
- Gallio
- Lusiana
- Roana
- Rotzo

Comprensorio n. 12 - Conegliano

Comuni del Comprensorio:

- Codogné
- Conegliano
- Gaiarine
- Godega di Sant'Urbano
- Mareno di Piave
- Orsago
- San Fior
- San Pietro di Feletto
- Santa Lucia di Piave
- San Vendemiano
- Susegana
- Vazzola

Comprensorio n. 13 - Asolo

Comuni del Comprensorio:

- Asolo
- Borso del Grappa
- Castelcuoco

- Cavaso del Tomba
- Crespano del Grappa
- Fonte
- Monfumo
- Paderno del Grappa
- Possagno
- S. Zenone degli Ezzelini

Comprensorio n. 14 - Montebelluna

Comuni del Comprensorio:

- Arcade
- Caerano San Marco
- Cornuda
- Crocetta del Montello
- Giavera del Montello
- Maser
- Montebelluna
- Nervesa della Battaglia
- Pederobba
- Povegliano
- Trevignano
- Volpago del Montello

Comprensorio n. 15 - Oderzo

Comuni del Comprensorio:

- Cessalto
- Chiarano
- Cimadolmo
- Fontanelle
- Gorgo al Monticano
- Mansué
- Meduna di Livenza
- Motta di Livenza
- Oderzo
- Ormelle
- Ponte di Piave
- Portobuffolé
- Salgareda
- San Polo di Piave

Comprensorio n. 16 - Schio

Comuni del Comprensorio:

- Arsiero
- Cogollo del Cengio
- Laghi
- Laste Basse
- Malo
- Monte di Malo
- Pedemonte
- Piovene Rocchette
- Posina
- Santorso
- San Vito di Leguzzano

- Schio
- Tonezza
- Torrebelvicino
- Valdastico
- Valli del Pasubio
- Velo d'Astico

Comprensorio n. 17 - Thiene

Comuni del Comprensorio:

- Caltrano
- Calvene
- Carré
- Chippano
- Lugo di Vicenza
- Marano Vicentino
- Sarcedo
- Thiene
- Villaverla
- Zané
- Zugliano

Comprensorio n. 18 - Marostica-Sandriago

Comuni del Comprensorio:

- Breganze
- Bressanvido
- Fara Vicentino
- Marostica
- Mason
- Molvena
- Montecchio Precalcino
- Pozzoleone
- Salcedo
- Sandriago
- Schiavon
- Pianezze

Comprensorio n. 19 - Bassano del Grappa

Comuni del Comprensorio:

- Bassano del Grappa
- Campolongo
- Cartigliano
- Cassola
- Cison del Grappa
- Mussolente
- Nove
- Pove del Grappa
- Romano d'Ezzelino
- Rosà
- Rossano Veneto
- San Nazario
- Solagna
- Tezze sul Brenta
- Valstagna

Comrensorio n. 20 - Castelfranco Veneto

Comuni del Comprensorio:

- Altivole
- Castelfranco Veneto
- Castello di Godego
- Loria
- Resana
- Riese Pio X
- Vedelago

Comrensorio n. 21 - Treviso

Comuni del Comprensorio:

- Breda di Piave
- Carbonera
- Casale sul Sile
- Casier
- Istrana
- Maserada sul Piave
- Monastier
- Morgano
- Paese
- Ponzano Veneto
- Preganziol
- Quinto di Treviso
- Roncade
- San Biagio di Callalta
- Silea
- Spresiano
- Treviso
- Villorba
- Zero Branco

Comrensorio n. 22 - Portogruaro

Comuni del Comprensorio:

- Annone Veneto
- Caorle
- Cintocaomaggiore
- Concordia Sagittaria
- Fossalta di Portogruaro
- Gruaro
- Portogruaro
- Pramaggiore
- San Michele al Tagliamento
- San Stino di Livenza
- Teglio Veneto

Comrensorio n. 23 - Valdagno

Comuni del Comprensorio:

- Altissimo
- Brogliano
- Castelgomberto
- Cornedo Vicentino
- Crespadoro
- Nogarole Vicentino
- Recoaro Terme

- San Pietro Mussolino
- Trissino
- Valdagno

Comrensorio n. 24 - Cittadella

Comuni del Comprensorio:

- Carmignano di Brenta
- Cittadella
- Fontaniva
- Galliera Veneta
- San Giorgio in Bosco
- San Martino di Lupari
- San Pietro in Gu
- Tombolo

Comrensorio n. 25 - San Donà di Piave

Comuni del Comprensorio:

- Ceggia
- Eraclea
- Fossalta di Piave
- Jesolo
- Meolo
- Musile di Piave
- Noventa di Piave
- San Donà di Piave
- Torre di Mosto
- Zenson di Piave

Comrensorio n. 26 - Garda

Comuni del Comprensorio:

- Brenzone
- Caprino Veronese
- Costermano
- Ferrara di Monte Baldo
- Garda
- Malcesine
- Rivoli Veronese
- San Zeno di Montagna
- Torri del Benaco

Comrensorio n. 27 - Negrar

Comuni del Comprensorio:

- Brentino Belluno
- Dolcé
- Fumane
- Marano di Valpolicella
- Negrar
- Pescantina
- Sant'Ambrogio di Valpolicella
- Sant'Anna d'Alfaedo
- San Pietro in Cariano

Comrensorio n. 28 - Camposampiero

Comuni del Comprensorio:

- Borgoricco
- Campodarsego
- Camposampiero
- Loreggia
- Massanzago
- Piombino Dese
- San Giorgio delle Pertiche
- Santa Giustina in Colle
- Trebaseleghe
- Villa del Conte
- Villanova di Camposampiero

Comrensorio n. 29 - Bussolengo

Comuni del Comprensorio:

- Affi
- Bardolino
- Bussolengo
- Castelnuovo del Garda
- Cavaion Veronese
- Lazise
- Pastrengo
- Peschiera
- Sona
- Valeggio sul Mincio

Comrensorio n. 30 - Verona

Comuni del Comprensorio:

- Bosco Chiesanuova
- Cerro Veronese
- Erbezzo
- Grezzana
- Roveré Veronese
- San Martino Buon Albergo
- Verona

Comrensorio n. 31 - San Bonifacio

Comuni del Comprensorio:

- Arcole
- Badia Calavena
- Belfiore
- Caldiero
- Cazzano di Tramigna
- Colognola ai Colli
- Illasi
- Lavagno
- Mezzane di Sotto
- Montecchia di Crosara
- Monteforte d'Alpone
- Roncà
- San Bonifacio

- San Giovanni Ilarione
- San Mauro di Saline
- Selva di Progno
- Soave
- Tregnago
- Velo Veronese
- Vestenanova

Comrensorio n. 32 - Arzignano - Montecchio Maggiore

Comuni del Comprensorio:

- Arzignano
- Brendola
- Chiampo
- Gambellara
- Montebello Vicentino
- Montecchio Maggiore
- Montorso
- Zermeghedo

Comrensorio n. 33 - Vicenza

Comuni del Comprensorio:

- Altavilla Vicentina
- Arcugnano
- Barbarano Vicentino
- Bolzano Vicentino
- Caldogno
- Castegnero
- Costabissara
- Creazzo
- Dueville
- Gambugliano
- Grisignano di Zocco
- Grumolo delle Abbadesse
- Isola Vicentina
- Longare
- Montegalda
- Montegaldella
- Monteviale
- Monticello Conte Otto
- Mossano
- Nanto
- Quinto Vicentino
- Sovizzo
- Torri di Quartesolo
- Vicenza

Comrensorio n. 34 - Piazzola sul Brenta

Comuni del Comprensorio:

- Camisano Vicentino
- Campodoro
- Campo San Martino
- Curtarolo
- Gazzo

- Grantorto
- Piazzola sul Brenta
- Villafranca Padovana

Comprensorio n. 35 - Milano

Comuni del Comprensorio:

- Martellago
- Mirano
- Noale
- Salzano
- Santa Maria di Sala
- Scorzé
- Spinea

Comprensorio n. 36 - Venezia

Comuni del Comprensorio:

- Marcon
- Mogliano Veneto
- Quarto d'Altino
- Venezia

Comprensorio n. 37 - Villafranca Veronese

Comuni del Comprensorio:

- Castel d'Azzano
- Mozzecane
- Nogarole Rocca
- Povegliano
- Sommacampagna
- Vigasio
- Villafranca Veronese

Comprensorio n. 38 - Zevio

Comuni del Comprensorio:

- Albaredo d'Adige
- Isola Rizza
- Palù
- Oppeano
- Ronco all'Adige
- Roverchiara
- San Giovanni Lupatoto
- Zevio

Comprensorio n. 39 - Cologna Veneta - Lonigo

Comuni del Comprensorio:

- Alonte
- Cologna Veneta
- Grancona
- Lonigo
- Orgiano
- Pressana
- Roveredo di Guà
- San Germano dei Berici

- Sarego
- Veronella
- Zimella
- Zovencedo

Comprensorio n. 40 - Padova

Comuni del Comprensorio:

- Abano Terme
- Albignasego
- Cadoneghe
- Cervarese Santa Croce
- Limena
- Mestrino
- Montegrotto Terme
- Noventa Padovana
- Padova
- Ponte San Nicolò
- Rovolon
- Rubano
- Saccolongo
- Saonara
- Selvazzano Dentro
- Teolo
- Torreglia
- Veggiano
- Vigodarzere
- Vigonza

Comprensorio n. 41 - Dolo

Comuni del Comprensorio:

- Campagnalupia
- Camponogara
- Dolo
- Fiesso d'Artico
- Fossò
- Mira
- Pianiga
- Strà
- Vigonovo

Comprensorio n. 42 - Isola della Scala

Comuni del Comprensorio:

- Bovolone
- Buttapietra
- Concamarise
- Erbé
- Gazzo Veronese
- Isola della Scala
- Nogara
- Salizzole
- Sanguinetto
- San Pietro di Morubio
- Sorgà
- Trevenzuolo

Comprensorio n. 43 - Montagnana - Noventa Vicentina

Comuni del Comprensorio:

- Agugliaro
- Albettono
- Asigliano Veneto
- Campiglia dei Berici
- Casale di Scodosia
- Castelbaldo
- Masi
- Megliadino San Fidenzio
- Megliadino San Vitale
- Merlara
- Montagnana
- Noventa Vicentina
- Poiana Maggiore
- Saletto
- Santa Margherita d'Adige
- Sossano
- Urbana
- Villaga

Comprensorio n. 44 - Este

Comuni del Comprensorio:

- Baone
- Barbona
- Carceri
- Cinto Euganeo
- Este
- Granze
- Lozzo Atestino
- Ospedaletto Euganeo
- Piacenza d'Adige
- Ponso
- Sant'Elena
- Sant'Urbano
- Vescovana
- Vighizzolo d'Este
- Villa Estense
- Vò

Comprensorio n. 45 - Monselice

Comuni del Comprensorio:

- Arquà Petrarca
- Battaglia Terme
- Carrara San Giorgio
- Carrara Santo Stefano
- Galzignano
- Monselice
- Pernumia
- Pozzonovo
- Solesino
- Stanghella

Comprensorio n. 46 - Conselve

Comuni del Comprensorio:

- Agna
- Anguillara
- Arre
- Bagnoli di Sopra
- Bovolenta
- Cartura
- Candiana
- Casalserugo
- Conselve
- Maserà di Padova
- San Pietro Viminario
- Terrassa Padovana
- Tribano

Comprensorio n. 47 - Piove di Sacco

Comuni del Comprensorio:

- Arzergrande
- Brugine
- Campolongo Maggiore
- Codevigo
- Correzzola
- Legnaro
- Piove di Sacco
- Polverara
- Pontelongo
- S. Angelo di Piove di Sacco

Comprensorio n. 48 - Legnago

Comuni del Comprensorio:

- Angiari
- Bevilacqua
- Bonavigo
- Boschi Sant'Anna
- Casaleone
- Castagnaro
- Cerea
- Legnago
- Minerbe
- Terrazzo
- Villa Bartolomea

Comprensorio n. 49 - Chioggia

Comuni del Comprensorio:

- Cavarzere
- Chioggia
- Cona

Comprensorio n. 50 - Badia Polesine - Trecenta

Comuni del Comprensorio:

- Badia Polesine
- Bagnolo di Po

- Bergantino
- Calto
- Canda
- Castelguglielmo
- Castelmasa
- Castelnuovo Bariano
- Ceneselli
- Ficarolo
- Fiesso Umbertino
- Fratta Polesine
- Gaiba
- Giacciano con Baruchella
- Lendinara
- Lusia
- Melara
- Occhiobello
- Pincara
- Salara
- San Bellino
- Stienta
- Trecenta
- Villanova del Ghebbo

Comprensorio n. 51 - Rovigo

Comuni del Comprensorio:

- Arquà Polesine
- Boara Pisani
- Bosaro

- Canaro
- Ceregnano
- Costa di Rovigo
- Crespino
- Frassinelle Polesine
- Gavello
- Guarda Veneta
- Polesella
- Pontecchio Polesine
- Rovigo
- San Martino di Venezze
- Villadose
- Villamarzana
- Villanova Marchesana

Comprensorio n. 52 - Adria

Comuni del Comprensorio:

- Adria
- Ariano nel Polesine
- Contarina
- Corbola
- Donada
- Loreo
- Papozze
- Pettorazza
- Porto Tolle
- Rosolina
- Taglio di Po

Allegato « B » di cui all'articolo 2 della legge « Norme per la istituzione ed il funzionamento dei consigli di comprensorio ».

